

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Adriano FESTA FERRANTE Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere (relatore)

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 7427/E.L. del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di L. Francesco, nato a XXX il 19.9.1935, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mimmo e presso il cui studio, sito in Roma in via Asmara n. 21, elettivamente domiciliato;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'1.12.2009, con l'assistenza del Segretario sig.ra Maria A. Catuogno, il Consigliere relatore dr. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Ernesto Gargano, nonché l'avv. Mimmo per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Riferisce l'atto introduttivo del giudizio che il Consiglio Comunale di XXX, con delibera n. 39 del 26/6/2003, disponeva il riconoscimento del debito fuori bilancio

derivante dalla sentenza n. 495/02 del Tribunale di XXX, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento di competenze professionali in favore dell'ing. Alfonso C.

In precedenza, con nota datata 23.3.1992, a seguito del collaudo amministrativo effettuato relativamente ai lavori di completamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato del Comune di XXX, l'Ing. Alfonso C. trasmetteva specifiche per onorari e spese relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori riguardanti l'impianto in questione, richiedendo il pagamento delle proprie competenze residuali.

Il richiesto pagamento veniva, poi, sollecitato con successiva nota del 06.02.1993, con la quale l'Ing. C. rappresentava che, nel caso in cui la richiesta non fosse stata presa in considerazione, avrebbe adito le vie legali.

A fronte di dette richieste, in data 15.03.1993 il responsabile dell'ufficio tecnico predisponendo proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante la liquidazione, in favore dell'Ing. C, della somma di £. 14.688.479, oltre Iva.

In detta proposta il responsabile dell'ufficio tecnico metteva in evidenza che la ex CASMEZ, ente finanziatore del progetto di cui trattasi, non aveva ancora provveduto all'erogazione del saldo dell'importo previsto in progetto per le spese tecniche ma, nel contempo, proponeva di liquidare la somma dovuta all'Ing. C con anticipazione delle relative somme con fondi comunali.

Detta proposta veniva avanzata rappresentando che l'anticipazione delle somme con fondi comunali avrebbe evitato un contenzioso con l'Ing. C, nel contempo mettendo pure in rilievo il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori.

Su detta proposta di deliberazione, mai adottata dalla Giunta Comunale, il responsabile dell'ufficio finanziario apponeva parere contrario *“perché il Comune non ha sufficienti mezzi finanziari e perché la spesa non è correlata ad entrata certa”*.

Con successiva nota del 13.07.1993 l'Ing. C sollecitava nuovamente il

pagamento degli onorari e spese per un ammontare di £. 17.773.053, comprensivo di Iva e CNPAIA, reiterando l'intimazione che, nel caso di mancato riscontro, avrebbe adito le vie legali, con richiesta di interessi di mora.

A fronte dell'inerzia del Comune di XXX, con atto di citazione notificato il 12 giugno 1996, l'Ing. C conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di XXX, l'Ente in questione per sentirlo condannare, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di £. 17.773.053, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per l'opera professionale di progettista e direttore di lavori, svolta nell'ambito dei lavori relativi all'impianto di depurazione del Comune di XXX.

L'instaurato giudizio – in cui il Comune convenuto rimaneva contumace - si concludeva con la sentenza n. 495/2002 che, in accoglimento della domanda attorea, condannava il Comune di XXX:

- - al pagamento della somma di € 9.179,02 (pari a £. 17.773.053), oltre rivalutazione ed interessi sulla sorta capitale annualmente rivalutata;
- - a rifondere all'Ing. C le spese del giudizio, complessivamente ammontanti ad € 6.371,64.

Alla pronuncia della sentenza del Tribunale di XXX n. 495/02 del 12.12.2002 seguiva atto di notifica e precetto del 17.01.2003, a fronte del quale veniva adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26.06.2003 con la quale si provvedeva al suindicato riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a), TUEL.

In esecuzione di detta deliberazione il responsabile dell'area infrastrutture e mobilità adottava la determinazione n. 440 del 19.08.2003 con la quale veniva liquidata all'Ing. Alfonso C la complessiva somma di € 29.156,86, di cui € 22.785,22 quale corrispettivo per l'opera professionale svolta, comprensivo di interessi e rivalutazione ed

€ 6.371,64 per spese, diritti ed onorari, importo pagato con mandato n. 2491 del 25/8/2003.

Il Requirente, ritenendo che le somme pagate dal Comune al professionista in eccedenza al corrispettivo dovuto (€ 13.606,20 per rivalutazione ed interessi sul corrispettivo ed € 6.371,64 per spese di giudizio) emetteva l'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 15/11/93 n. 453 nei confronti del rag. Francesco L, responsabile pro-tempore dell'ufficio finanziario del Comune di XXX, e, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'invitato, lo conveniva in giudizio con atto di citazione del 26.11.2006.

L'atto introduttivo del presente giudizio sostiene che *“appare gravemente negligente il comportamento del L che si è limitato a dare parere contrario alla proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio tecnico, senza motivare adeguatamente e senza curarsi di trovare alcuna soluzione idonea a consentire la tempestiva liquidazione della somma dovuta all'Ing. C.”*

Specifica l'attore *“che eventuali proposte di variazione competevano al responsabile del servizio finanziario, al quale spettava anche indicare, nel caso di specie, i mezzi di finanziamento necessari per una sana gestione della vicenda”,* e che *“in materia di appalti di opere pubbliche, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, ha natura di controllo preventivo di legittimità, con tutto quello che ciò significa in termini di potere-dovere di attivarsi al fine di garantire il finanziamento di ulteriori, diversi o maggiori oneri”.*

Circa l'elemento oggettivo dell'invocata responsabilità, sostiene il Requirente che costituisce danno l'aggravio di spesa subito dal Comune in conseguenza del ritardato pagamento, danno complessivamente determinato in € 19.997,84, e derivante dalla somma di € 13.606,20 per rivalutazione ed interessi sulla sorta capitale e di € 6.371,64 pagata alla controparte come spese dell'instaurato giudizio.

Specifica la citazione: *“Il danno, così come innanzi determinato, va tuttavia addebitato solo per il 50% al responsabile pro-tempore del servizio finanziario.*

La restante parte del danno, infatti, alla luce delle risultanze documentali fin qui acquisite, va addebitata ad altri soggetti, i quali saranno determinati nel prosieguo dell'attività istruttoria”.

Pertanto l'atto introduttivo del giudizio conclude affinché il convenuto sia condannato *“al pagamento a favore del Comune di XXX della somma di € 9.988,92, pari alla metà del danno complessivo di € 19.977,84 ovvero della maggiore somma che sarà accertata in corso di causa; il tutto aumentato degli interessi, rivalutazione e spese di giudizio.”*

In data 21.10.2009 la Procura ha depositato in Segreteria una *“Memoria per l'udienza dell'1 dicembre 2009”*, con cui ha quantificato il danno addebitabile al sig. L nei seguenti termini : *“Con successivo atto del 29/7/2008 questa Procura invitava il sig. Michelarcangelo M, responsabile all'epoca dell'ufficio tecnico del Comune di XXX, a cui veniva addebitata la rimanente parte del danno, per aver contribuito con la sua condotta alla causazione dello stesso.*

Stando alle risultanze istruttorie documentali sino ad allora acquisite, infatti, l'ente finanziatore, la ex CASMEZ, avrebbe accreditato per le spese tecniche un importo inferiore a quello previsto in progetto, non essendo contemplata la maggiorazione per incarico parziale liquidata a suo tempo al co-progettista ing. Giuseppe L.

A seguito delle deduzioni prodotte dal sig. M e vista la ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di XXX, è emerso, invece, che il Comune di XXX con delibera n. 605 del 3/11/79 aveva provveduto con fondi propri a pagare la maggiorazione per incarico parziale spettante all'ing. L, in quanto non rientrante nel finanziamento della ex CASMEZ. Allo stesso modo, è emerso che durante la esecuzione dei lavori venivano liquidate con

delibera n. 398/83 maggiorazioni per spese tecniche determinate dalla redazione di perizia di variante e suppletiva.

Conseguentemente, con provvedimento del 13/1/09 questa Procura disponeva l'archiviazione del M, risultato estraneo ai fatti in contestazione.

Alla luce di quanto innanzi, il danno addebitabile al sig. L va rideterminato in euro 19.977,84, pari all'intero danno subito dal Comune di XXX.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che la maggiore quantificazione del danno non muta il petitum e la causa petendi già indicati in precedenza.....

Si riporta per il resto a quanto contenuto nell'atto di citazione".

In difesa del convenuto L si è costituito in giudizio l'avv. Mimmo, depositando in Segreteria il 13.11.2009 memoria i cui afferma che l'opera pubblica "era stata eseguita non già dal Comune, ma dalla Cassa del Mezzogiorno", per cui l'Ente locale ha svolto nella vicenda il "neutro ruolo di intermediario nei pagamenti"; precisa sul punto lo scritto difensivo che il finanziamento della Cassa, autrice ed esecutrice dell'opera, nei rapporti col Comune va configurato semplicemente come delegazione passiva, che è regolata dall'art. 1269 cod. civ., ed il Comune ha pertanto potuto opporre al creditore, rifiutando il richiesto pagamento, le eccezioni relative al rapporto tra Cassa delegante e progettista delegatario, come previsto dall'art. 1271 cod.civ.. Il difensore ha poi sostenuto la correttezza del parere negativo espresso dal responsabile dell'uff. Finanziario sulla proposta di deliberazione del responsabile dell'U.T.C., considerata l'indubbia carenza di copertura della spesa nel bilancio comunale, respingendo anche la contestazione attorea circa l'inerzia nel trovare soluzioni idonee ad una tempestiva liquidazione del credito, sottolineando l'impossibilità di operare un prelievo dal fondo di riserva e comunque l'esclusiva competenza dell'organo esecutivo del Comune a disporre le variazioni di bilancio.

La difesa ha anche sottolineato che l'ipotesi accusatoria è smentita dalla nota del 24.5.1995 con cui il Labriola propose di riconoscere come debito fuori bilancio il credito del progettista, nota depositata insieme alle controdeduzioni rassegnate in occasione del c.d. invito a dedurre, ma non presa in considerazione dal Requirente. L'inerzia della Giunta, erroneità della condanna disposta dal giudice civile e la mancata costituzione in giudizio del comune per opporsi all'avversa domanda, sono, secondo la difesa, le cause determinanti del danno, mentre nessuna colpa può essere ascritta al L, per cui il difensore ha concluso in via principale per l'assoluzione del suo assistito, ed in subordine perchè siano chiamati in causa i componenti della Giunta in carica nel marzo 1993.

All'odierna pubblica udienza, il difensore del convenuto, dopo aver preso atto del contenuto della "memoria per l'udienza" depositata dalla Procura in data 21.10.2009, ha preliminarmente eccepito la nullità degli atti posti in essere dalla Procura, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sostenendo che la delibera del Consiglio comunale che disponeva il riconoscimento del debito fuori bilancio non sia idonea a costituire una "specifico e concreta notizia di danno", necessaria per il legittimo inizio dell'attività istruttoria della Procura erariale; il difensore ha poi ulteriormente illustrato gli argomenti difensivi esposti nella memoria scritta, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

Nell'intervento in udienza, il rappresentante del P.M. ha innanzitutto contrastato l'eccezione di nullità sollevata dall'avversa parte, sostenendo che la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio è atto idoneo all'inizio dell'attività istruttoria, essendo indicativa di potenziali patologie dell'attività amministrativa, tanto è vero che la c.d. legge finanziaria per l'anno 2006 impone la trasmissione di tale tipologia di atti alla Procura della Corte dei Conti; ha poi ulteriormente illustrato la tesi accusatoria, confermando le conclusioni rassegnate negli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità degli atti posti in essere dalla Procura, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, avanzata dalla difesa, sostenendo che la delibera del Consiglio comunale che disponeva il riconoscimento del debito fuori bilancio non sia idonea a costituire una "specifica e concreta notizia di danno", necessaria per il legittimo inizio dell'attività istruttoria della Procura erariale.

Dispone l'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall'art. 1 del D.L. n. 103/2009, convertito in legge n. 141/2009, per la parte che qui interessa: *"Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge..... Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo....."*.

La soluzione della prospettata questione, non può prescindere dalla propedeutica ricerca della *ratio legis*, che va individuata nell'esigenza di impedire che l'iniziativa del P.M. contabile sia arbitraria, sconfinando in atipiche ed inammissibili forme di controllo, invece di essere esercitata *"in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale"* (in tal senso si era già espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 100/1995). Appare quindi evidente che con la succitata norma il legislatore ha codificato un principio già sancito dalla Corte Costituzionale (oltre alla sentenza innanzi richiamata

vedasi anche la n. 104/1989), aggiungendo - ed è questo l'unico vero elemento di novità introdotto dalla norma - la sanzione della nullità degli atti per l'irregolare inizio dell'attività della Procura contabile.

Ciò premesso, per un adeguato esame dell'eccezione di nullità sollevata nell'odierna causa, va sottolineato che nella fattispecie all'esame l'attività istruttoria della Procura ha trovato origine nell'esame della delibera n. 39 del 26/6/2003, con cui il Consiglio comunale di XXX disponeva il riconoscimento di debito fuori bilancio.

Assume rilievo a questo punto l'art. 23 della l.n. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle pubbliche amministrazioni siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

Il succitato art. 23 ha anche superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 64/2005, e, nell'occasione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento di debito, che essi sono *“una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione”*.

Orbene, nella misura in cui è lo stesso legislatore ad imporre la trasmissione alla Procura contabile (organo di giustizia preposto alla tutela dell'integrità della finanza pubblica) di un atto ritenuto sintomatico di comportamenti patologici, non vi è chi non veda che l'avvio di un'istruttoria sulle vicende che hanno originato il debito fuori bilancio, non può certo apparire come un'impropria ed inammissibile forma di controllo generalizzata (per riprendere quanto innanzi detto circa la *ratio legis*), ma si pone come doveroso approfondimento istruttorio su una notizia che lo stesso legislatore ha qualificato come necessaria di detto approfondimento, diversamente opinando non si capisce a quale fine lo stesso legislatore avrebbe imposto la trasmissione degli atti del tipo all'esame alla Procura contabile.

Pertanto, ricordando che l'art. 17 comma 30 ter della norma all'esame, nel prevedere la necessità di una specifica e concreta notizia di danno per l'utile inizio dell'attività istruttoria, specifica che sono "*fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge*", alla luce della surriportata *ratio legis* e tenendo conto dell'espressa previsione legislativa dell'obbligo della trasmissione alla Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito, va affermato che la predetta ipotesi rientra appunto tra quelle "*fatte salve*", considerando anche che tra i significati ammissibili dell'espressione testualmente usata dal legislatore "*sanzionate*", vi sono anche quelli di "*sancite*" ovvero "*approvate*".

L'eccezione formulata dalla difesa è quindi da rigettare.

Prima di passare all'esame del merito, è necessaria una riflessione sul contenuto della "Memoria per l'udienza dell'1 dicembre 2009" depositata il 21.10.2009, con cui, come più ampiamente riferito in fatto, l'attore ha chiesto che al convenuto sia addebitato l'intero danno subito dall'Ente Locale (€ 19.977,84), invece che la metà (€ 9.988,92), come richiesto in citazione.

Indipendentemente dal fatto che il difensore, dopo aver preso conoscenza dell'ampliamento del *petitum* da parte dell'attore, nulla ha eccepito sul punto, ritiene il Collegio che nella fattispecie non ricorra un'ipotesi di *mutatio libelli*, vietata dall'art. 183 c.p.c., ma ci si trovi in presenza di un'ammissibile *emendatio libelli*.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis cfr Corte di Cassazione n. 9568/2002, ma anche Corte dei Conti Sez. I n. 324/2008, Sez. Toscana n. 628/2007, Sez. Sardegna n. 102/1999), non costituiscono domanda nuova, e sono pertanto ammissibili, quelle modifiche delle conclusioni che, pur introducendo un nuovo *petitum* immediato, non spostano i termini della controversia originariamente introdotta, in

quanto non introducono un nuovo titolo (*causa petendi*) e sono volte ad ottenere la tutela del medesimo diritto dedotto con la citazione (*petitum mediato*).

Nella fattispecie all'esame, del tutto immutata è la *causa petendi*, nè viene introdotto nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, tale da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare quindi il regolare svolgimento del contraddittorio, ma ricorre soltanto un'estensione del *petitum* formale in una direzione comunque utile all'attribuzione del bene della vita oggetto originario della domanda, tanto più che la citazione, nel quantificare indicativamente il danno richiesto in € 9.988,92, specificava anche "*ovvero della maggior somma che sarà accertata in corso di causa*".

Passando all'esame del merito, come più ampiamente riferito in fatto, l'attore censura il comportamento gravemente negligente del L che, in qualità di Responsabile dell'ufficio finanziario del Comune, ha espresso parere contrario alla proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio tecnico per soddisfare le pretese economiche dell'ing. C scaturenti dall'opera professionale svolta in favore del Comune, senza curarsi di trovare alcuna soluzione idonea a consentire la tempestiva liquidazione della somma dovuta al professionista.

Un esauriente esame della fattispecie non può prescindere dal quadro generale in cui si inserisce la specifica ipotesi di responsabilità dedotta dal Requirente.

Innanzitutto va sottolineato che il numero e l'entità dei debiti fuori bilancio era all'epoca dei fatti per cui è causa ed è ancora fenomeno tutt'altro che marginale e contenuto per il Comune di XXX, così da costituire un serio problema per la sana e corretta gestione dell'Ente.

Quanto innanzi si evince innanzitutto dal verbale della seduta

del Consiglio comunale in cui fu adottata la delibera di riconoscimento di debito n. 39/2003 (delibera che ha originato l'istruttoria della Procura), ove è riportato l'intervento di un Consigliere comunale nei seguenti termini: *"...crediamo che sia arrivato il momento che il nostro Comune.... abbia le idee chiare sui debiti fuori bilancio o quanto meno sul contenzioso che il Comune ha nei confronti dei cittadini, imprese e quant'altro. Siccome ad ogni manovra di bilancio, come ho detto prima, si susseguono una serie di debiti fuori bilancio e non se ne vede la fine...."*. Anche il successivo intervento del Sindaco pro tempore mostra preoccupazione per l'entità dei debiti collegati con il contenzioso pendente: *"ma contestualmente noi non sappiamo quale sia il totale dei contenziosi..."*.

Nello stesso senso depone anche la nota del 23.5.1995 - nota su cui si tornerà nel prosieguo della trattazione - con cui il responsabile dell'ufficio finanziario L, segnala agli amministratori ed ai capi dipartimento del Comune un elenco di 14 "persone e ditte che hanno chiesto o sollecitato pagamenti per lavori o prestazioni rese", specificando che a lui non risultavano i relativi impegni di spesa e chiedendo la documentazione eventualmente utile a soddisfare i creditori.

Va anche brevemente ricordato che il credito vantato dall'ing. C scaturiva dall'opera professionale prestata come progettista, direttore dei lavori ed ingegnere capo, relativamente ad un'opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno (progetto n. 8714) ed in cui il Comune (che aveva provveduto direttamente a conferire l'incarico di progettazione) svolgeva la funzione di concessionario e quindi di Ente appaltante (vedasi in tal senso il "Foglio delle prescrizioni" della Casmez e gli atti di collaudo, il che smentisce l'assunto difensivo che l'opera era gestita direttamente dalla Cassa ed il Comune svolgeva un ruolo di mero delegato ai pagamenti).

Passando dall'esposizione del "quadro generale" alle più

specifiche modalità con cui il Comune ha gestito l'esecuzione dell'opera, emerge che tale gestione non appare certo improntata a criteri di economicità.

Emerge innanzitutto (vedasi delibera di Giunta n. 605/1979) che il Comune aveva affidato l'incarico di progettazione dell'opera di cui trattasi anche all'ing. L, che non svolgeva anche la funzione di direttore dei lavori, ed a cui spettava la maggiorazione del compenso ex l.n. 143/1949, e che tale spesa non era stata riconosciuta a suo carico dalla Cassa per il Mezzogiorno e doveva quindi gravare sul bilancio comunale.

Parimenti emerge (delibere di Giunta n. 98 bis/1983 e n. 1306/1988) che, invece di mantenerla nell'ambito dell'U.T.C., la direzione dei lavori era stata affidata all'esterno, sempre nella persona dell'ing. C, con il conseguente aggravio di spesa.

Nel corso del procedimento, poi, le spese tecniche risultano anche gravate dalla redazione di una perizia di variante e suppletiva (delibera di Giunta n. 398/1983).

In tale contesto, come testualmente si apprende dalle premesse di varie delibere di Giunta (vedasi ad esempio le delibere n. 1276/1986 e n. 1306/1988), gli amministratori erano consapevoli che, una volta esaurito il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno relativamente alle spese generali e tecniche, "all'eventuale maggiore spesa dovrà far fronte il Comune".

Dell'esaurirsi del finanziamento esterno da atto anche l'ing. M, responsabile dell'U.T.C., che nel dedurre all' "invito" ex art 5 del D.L. n. 453/1993 promosso dalla Procura, riferisce: "Le difficoltà già riscontrate negli anni 80 in sede di liquidazione dei precitati importi, stante l'utilizzazione pressocchè totale già all'epoca del finanziamento delle spese tecniche (per disciplinare spettanti alla Casmez) ancora di più inducevano lo scrivente a formulare il predetto parere".

Nel suddescritto contesto, sia generale relativo ad un Comune afflitto da richieste di pagamenti per debiti fuori bilancio, sia specifico relativo alla gestione dell'opera che aveva

portato all'esaurirsi della parte di finanziamento destinato alle spese generali e tecniche disposte dal Comune oltre le iniziali previsioni, si pone il contestato parere del convenuto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, che sulla proposta dell'U.T.C. di liquidare quanto ancora spettava all'ing. C, nel c.d. "castelletto" da atto che la spesa "*non ha copertura finanziaria*" ed esprime contestualmente parere negativo motivato con l'insufficienza dei fondi e la mancanza di entrata certa per la copertura della spesa.

Sin qui il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ha indubbiamente svolto il suo ruolo di custode dell'equilibrio del bilancio comunale, evidenziando la mancanza al momento degli stanziamenti necessari per far fronte alla spesa, anche con l'evidente intento di responsabilizzare gli amministratori rispetto a spese disposte oltre le iniziali previsioni e con la precedentemente manifestata consapevolezza di doverne trovare la copertura con i fondi del Comune.

S'imponesse a quel punto indubbiamente una variazione di bilancio per dare copertura alla spesa, ma va sottolineato al riguardo che secondo la normativa all'epoca vigente le variazioni di bilancio in via d'urgenza sono di competenza della Giunta municipale (art. 32, c. 3, della l.n. 142/1990, disposizione confermata dall'art.17 del d. lgs n. 77/1995).

A fronte dell'inerzia di una Giunta, non solo competente a promuovere la variazione di bilancio, anche utilizzando l'eventuale avanzo di amministrazione esistente, ma soprattutto già consapevole, come precedentemente visto, della circostanza di dover provvedere con fondi comunali alle spese tecniche disposte oltre il finanziamento della Casmez, ed inerte dopo il parere del Responsabile dell'Uff. Ragioneria che dava atto dell'esaurirsi dei fondi sino a quel momento previsti in bilancio, la contestazione attorea rivolta invece al L di non essersi adoperato per "*trovare alcuna soluzione idonea a consentire la tempestiva liquidazione della somma dovuta all'Ing. C*", non appare al Collegio condivisibile, ed il comportamento del Responsabile dell'Uff. Ragioneria non

appare connotato da grave trascuratezza.

Ma dagli atti risulta anche non rispondente alla realtà la contestata colpevole inerzia del L rispetto alla necessità di trovare una soluzione idonea a soddisfare la pretesa creditoria del tecnico. Infatti lo stesso L, con nota del 23.5.2005, assunta al protocollo comunale con il n. 10422, ed indirizzata, tra gli altri, anche al Sindaco, a tutti i componenti della Giunta municipale ed a tutti i Capi dipartimento, segnala un elenco di 14 “persone e ditte che hanno chiesto o sollecitato pagamenti per lavori o prestazioni rese”, specificando che a lui non risultavano i relativi impegni di spesa e chiedendo la documentazione eventualmente utile a soddisfare i creditori; al n. 7 del predetto elenco risulta: “Ing. Alfonso C onorari impianto depurazione”; la segnalazione del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria non risulta aver avuto alcun riscontro. A fronte dell’ulteriore “tempestivo” tentativo del L di promuovere una soluzione per la insoddisfatta pretesa creditoria dell’ing. C (tempestivo considerato che interviene più di un anno prima che l’ing. C promuovesse l’azione giudiziaria contro il Comune: 12 giugno 1996), il comportamento del L appare al Collegio non solo non connotato da colpa grave, ma anche privo di nesso di causalità con il danno subito dal Comune, evidentemente eziologicamente non collegato con la sua smentita inerzia.

Per i suesposti motivi il convenuto va mandato assolto.

Infine, poiché il Giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con le modalità di cui all’art. 91 c.p.c., deve liquidare l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimersi sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione di appartenenza (cfr in tal senso da ultimo art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, convertito in L.n. 248/2005, nel testo recentemente modificato dall’art. 17, comma 30 quinquies del D.L. n. 78/2009

convertiti in L. n. 102/2009), occorre pronunciarsi sulle spese legali dell'odierno convenuto.

Preso atto che le difese non hanno depositato la "nota delle spese" come stabilito dall'art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e viste le tariffe forensi previste dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 127 dell'8 aprile 2004, si liquidano, in favore della difesa € 1.692,00 (di cui € 1175,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, previsto dalla norma innanzi richiamata.

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) a) Assolve il convenuto L. Francesco dagli addebiti contestati;

b) liquida in favore della difesa del convenuto € 1.692,00 (di cui € 1175,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato;

c) nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio dell' 1.12.2009.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Vincenzo Pergola)

(dott. Adriano Festa Ferrante)

F.to Vincenzo Pergola

F.to Adriano festa Ferrante

Depositata in Segreteria il 07/01/2010

Il Dirigente

(dott. Tommaso Panza)

F.to Tommaso Panza